



Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AC 2365)

Commissione Affari sociali
Camera dei deputati

Giugno 2025





L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica

L'Ente è stato istituito il 24 marzo 1998 con Decreto del Ministro del Lavoro, per garantire la tutela previdenziale obbligatoria per gli infermieri professionisti, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d'infanzia che esercitano la professione in forma libera.

L'ENPAPI offre prestazioni pensionistiche per vecchiaia, invalidità, inabilità, e superstiti (di reversibilità e indirette), oltre a indennità di maternità.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli infermieri, gli infermieri pediatrici e gli assistenti sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali:

- esercitano, in via esclusiva, attività libero professionale in forma autonoma, associata o societaria;
- esercitano l'attività in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, comunque denominata;
- esercitano l'attività libero professionale contestualmente a quella subordinata, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato, a tempo parziale, ovvero a tempo pieno.

ENPAPI riconosce la centralità degli infermieri nell'erogazione di assistenza sanitaria di qualità ed evidenzia la necessità di un approccio integrato che rafforzi la valorizzazione della professione, la tutela previdenziale degli iscritti e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.

Il reclutamento dei liberi professionisti per ridurre le liste d'attesa

L'articolo 7 del provvedimento in esame reca disposizioni relative al reclutamento del personale sanitario. Più nel dettaglio, il comma 1, al fine di ridurre le liste di attesa e contrastare il fenomeno dell'affidamento a terzi dei servizi sanitari, consente alle Regioni e agli altri enti del SSN di reclutare il personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie **solo attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa**.

In linea con quanto disposto dal citato articolo ENPAPI, al fine di valorizzare maggiormente il ruolo degli infermieri in regime di libera professione, propone di estendere agli enti del SSN la possibilità di reclutare il personale e la dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie, non solo attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa ma anche tra i **professionisti in possesso di partita IVA**.

In tal modo, i citati enti potranno scegliere, all'interno di una platea più ampia di professioni sanitarie (veterinari, farmacisti, psicologi, chimici e fisici, biologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti e tecnici sanitari), i profili più idonei a svolgere il ruolo richiesto, elevando il livello qualitativo delle prestazioni offerte.

Inoltre, estendendo la platea dei soggetti immediatamente impiegabili, l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa è più facilmente conseguibile data l'immediata disponibilità dei professionisti stessi.

Proposta emendativa

Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(AC 2365)

Art. 7

(Disposizioni relative al reclutamento del personale sanitario)

Al comma 1, dopo le parole “collaborazione coordinata e continuativa” sono inserite le seguenti “o libero-professionale”.

Relazione

La disposizione in esame si inserisce nel solco normativo delineato dall'art. 7, comma 6 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 in base al quale per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

In aggiunta, la disposizione è in linea con quanto disposto dall'articolo 7 del provvedimento, nel quale si inserisce, poiché introduce una misura di lavoro flessibile e non vincolante, in grado di aumentare la platea dei soggetti aderenti alla misura e permette di rispondere, in maniera più efficace ed efficiente, alla necessità di ridurre le liste di attesa.

Sotto il profilo finanziario la novella in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma è suscettibile di produrre notevoli risparmi di spesa per il bilancio dello Stato che, prudenzialmente, non sono quantificati.

La disposizione comporta, infine, un risparmio economico notevole per gli enti del SSN: per i contratti di collaborazione continuata e collaborativa è infatti dovuto un contributo previdenziale per 2/3 a carico del datore di lavoro (il restante 1/3 è a carico del collaboratore, mentre per i titolari di partita IVA è previsto esclusivamente l'onere del contributo integrativo, con un'aliquota che varia dal 2 al 4%).

Tale obbligo non sussiste, invece, in caso di contrattualizzazione con partita iva permettendo, in tal modo, retribuzioni più alte o, a parità di salario, di poter incrementare le assunzioni.

